

UNIONE DEI COMUNI ALTA VALLE DEL SACCO



STATUTO

Delibera n. 61 del 10/12/2004.



*BELLEGRA
OLEVANO ROMANO
ROCCA SANTO STEFANO
ROIATE*

TITOLO I^A PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione.

1. In attuazione dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è costituita tra i Comuni di Bellegra, Olevano Romano, Rocca Santo Stefano e Roiate l'Unione dei Comuni denominata "Alta Valle del Sacco".
2. L'adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.
3. L'Unione ha sede nel Comune di Olevano Romano, palazzo municipale. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune sede dell'Unione. I suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di stemma e gonfalone, le cui riproduzioni ed uso sono consentiti previa autorizzazione della Giunta.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1. L'Unione dei Comuni "Alta Valle del Sacco" è Ente Locale costituito allo scopo di esercitare in forma associata una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni stessi, nonché di altri organi sovracomunali, nei limiti della normativa vigente.
2. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresentando la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio, cooperando nella cura degli interessi della medesima.
3. L'Unione coincide con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi (o compiti) comunali in forma associata, salva espressa deroga che l'Unione avesse ad approvare, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, con particolare riferimento a quanto previsto nel D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali della Comunità Montana, della Provincia di Roma, della

Regione Lazio, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione, nei limiti degli obblighi specifici di legge, avendo come obiettivo primario quello dello sviluppo del territorio

Art. 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione, ispirandosi ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. L'Unione assume, inoltre, il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio, ove possibile ed opportuno.
3. Instaura i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici nel pieno rispetto del principio della leale collaborazione.
4. Organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione.
5. Assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
6. Promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4

Durata dell'Unione – Clausola risolutiva espressa

1. L'Unione ha una durata di 15 anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, rinnovabile per lo stesso periodo.

E' in ogni caso esclusa la fusione dei Comuni partecipanti; qualora l'obbligo di fusione fosse previsto dalla legislazione futura, produrrebbe ipso jure la nullità dall'origine del presente atto, ferma l'efficacia degli atti già eseguiti. Per gli atti che, pur approvati, sono ancora da eseguire, ne è rimessa eventuale approvazione ai singoli Comuni.

Art. 5

Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Il recesso, che deve essere deliberato entro il mese di settembre e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo, comporta la modifica del presente statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.
3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso; in particolare, nella gestione di detti rapporti dovranno subentrare i singoli Comuni, secondo modalità che tengano conto, in ogni caso, della popolazione residente di ogni Comune.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno l'obbligo di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o

più Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

5. Il recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita fino a quando i Comuni componenti la medesima superino il 50% del numero dei Comuni partecipanti ed il 50% degli abitanti dell'intero territorio dell'Unione.

5 bis. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

6. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dei rapporti tra i Comuni per le causali di cui ai precedenti commi saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dai Sindaci dei comuni appartenenti all'Unione e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale territorialmente competente.

Art. 6

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni attribuiscono all'Unione con le modalità di cui all'articolo successivo l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente legislazione, nei seguenti ambiti:
- Servizi di nettezza urbana e di smaltimento dei rifiuti in genere, inclusi gli inerti quali residui edilizi ed assimilabili;
 - Polizia municipale ;
 - Servizi scolastici;
 - Funzioni di Ufficio tecnico;
 - Sviluppo delle attività produttive e commerciali, ivi compresa la competenza alla formazione ed approvazione dei connessi piani ed il rilascio delle relative autorizzazioni nonché la gestione dello Sportello Unico per le attività produttive;
 - Sviluppo delle attività culturali , artigianali ed artistiche;
 - Servizio idrico integrato;
 - Pubblica illuminazione;
 - Programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio ivi compresa, ferma restando la competenza deliberativa comunale, la predisposizione di un piano regolatore di tutto il territorio dell'Unione;
 - Funzioni e servizi finanziari , contabili, di gestione dei tributi;
 - Servizi anagrafici;
 - Gestione unificata del catasto;
 - Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;
 - Interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
 - Manutenzione di strade comunali e viabilità rurale;
 - Reti infrastrutturali ;
 - Progettazione e gestione dei servizi informatici standardizzati ed in rete con particolare riferimento ai servizi amministrativi ;
 - Realizzazione di progetti per l'erogazione e la gestione di servizi alla persona ed alla comunità di rilievo sociale e culturale quali impianti sportivi, case di riposo, RSA, biblioteche, manifestazioni culturali, ricoveri per cani, politiche per la gioventù, politiche per anziani ed handicappati;
 - Il trasporto urbano, la complessiva gestione dei servizi di taxi e noleggio con conducente e politiche dei trasporti in generale;
 - Formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni

dell'Unione nonché promozione e diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale;

- Politiche per l'occupazione e gestione dei corsi di formazione professionale;
- Politiche integrate per lo sviluppo turistico dell'Unione;
- Politiche per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente rurale dell'Unione;
- Difensore civico;
- Servizi di protezione civile;

Possono altresì essere affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

3. All'Unione dei comuni "Alta Valle del Sacco" possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel precedente comma.

Art. 7

Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

1. Il trasferimento delle competenze, a libera scelta del singolo Comune, è attuato mediante deliberazioni conformi dei singoli Consigli Comunali entro il mese di giugno, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, ove non previsto diversamente nei provvedimenti che l'Unione adotterà, e si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi una forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa competono direttamente le relative tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
3. Ai fini della ottimizzazione gestionale dei servizi, i Comuni di inferiore consistenza demografica dovranno, in relazione al singolo servizio condiviso, avere garantita la fruibilità effettiva dello stesso.
4. Il conflitto di competenze fra l'Unione ed uno o più comuni che la costituiscono relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento è risolto con le modalità di cui al comma 6 del precedente articolo 5.

Art.8

Beni dell'Unione

1. L'Unione dei comuni "Alta Valle del Sacco" può avere la proprietà di beni strumentali al conseguimento degli obiettivi cui è rivolta l'azione amministrativa.
2. In caso di scioglimento dell'Unione a ciascun Comune partecipante è

riconosciuta una somma per abitante derivante dal rapporto fra il valore di mercato dei beni dell'Unione e il numero degli abitanti iscritti all'anagrafe dei comuni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e ricadenti nell'Unione medesima.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

CAPO I^A ORGANI DELL'UNIONE

Art. 9 Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione: Il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Gli organi dell'Unione hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni aderenti e sono rinnovati all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati dalle elezioni.
3. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano attribuite le funzioni dirigenziali e di responsabilità.

CAPO II^A IL CONSIGLIO

Art. 10 Composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'Unione è costituito da 21 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio Comunale, tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione per ciascuno dei Comuni partecipanti, secondo il seguente schema:
Olevano Romano: N.10 consiglieri (di cui 3 esponenti della minoranza); Bellegra: N.5 consiglieri (di cui 2 esponenti della minoranza); Rocca S. Stefano: N.3 consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza); Roiate: N.3 consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza).
I Sindaci dei Comuni partecipanti sono membri di diritto, mentre gli altri 17 consiglieri sono nominati con il sistema del voto limitato ad una preferenza in rappresentanza della maggioranza e minoranza consiliare.
In caso di parità di voti, si considera eletto il più anziano di età.
2. E' facoltà del Consiglio di ciascun comune procedere alla sostituzione dei singoli consiglieri eletti, col metodo della votazione separata di cui al comma 1.
3. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per le modificazioni, occorre la stessa maggioranza qualificata.

4. Il consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione, che è scelto tra i Sindaci dei Comuni partecipanti.

4.bis Il Consiglio dell'Unione può istituire con apposita deliberazione la figura del Presidente del Consiglio, distinto dal Presidente dell'Unione. Le relative modalità di elezione e di funzionamento saranno disciplinate da apposite norme regolamentari.

5. Nella sua prima seduta il consiglio, che è convocato e presieduto dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, provvede all'elezione del presidente dell'Unione secondo le modalità di cui al successivo articolo 14.
6. Nella prima seduta del consiglio le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Comune che è sede dell'Unione

Art. 11 Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e compatibili con il presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politica amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
4. Il Consiglio, tra l'altro:
 - a) disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra questo ed i comuni associati;
 - b) nomina i rappresentanti dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni, società nelle quali questa subentra ai comuni, restano invece di competenza dei singoli consigli comunali le nomine dei propri rappresentanti presso le Comunità Montane di appartenenza;
5. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
6. E' validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei voti, salvo sia richiesta una maggioranza qualificata per legge, statuto o regolamento.

Art. 12 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri:
 - a) rappresentano l'intera Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni nell'interesse della intera comunità.
 - b) esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 13
Decadenza e dimissioni
dei Consiglieri

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio decade. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutiva. E' potere del Consiglio, esaminato il caso specifico, ovviare alla decadenza del consigliere.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente dal protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Queste sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci..
3. La decadenza e le dimissioni da Sindaco e da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

CAPO III^A

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Art. 14
Elezione del Presidente

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata d'intesa tra i Sindaci entro quindici giorni dalla elezione dei rappresentanti comunali, il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione è immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più anziano di età.
2. Il Presidente resta in carica un anno ed è rieleggibile.
3. Resta inteso che, in caso di cessazione dalla carica nel proprio Comune, decade automaticamente dall'incarico nell'Unione.

Art. 15
Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, dagli altri n. 3 Sindaci dei Comuni dell'Unione e da n. 3 consiglieri dell'Unione, designati dal Presidente e scelti n. 2 tra i consiglieri dell'Unione provenienti dal Comune di Olevano Romano e n. 1 tra i consiglieri dell'Unione provenienti dal Comune di Bellegra.

Art. 16
Il Presidente

1. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente fornisce al Consiglio comunicazione della avvenuta formazione della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente, il programma amministrativo, che sarà approvato dal Consiglio in apposito documento.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta
 - b) svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto;
 - c) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - d) promuove richiesta per l'accesso ai contributi regionali, statali e comunitari disposti a favore delle forme associative.

Art. 17 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli altri Sindaci membri della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Qualora non nominato o incompatibile, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 18 La Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente all'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di
3. amministrazione o a specifici progetti.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano direttamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di gestione.

Art. 19 Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate al Presidente dell'Unione; queste sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione dalla carica di Sindaco o di consigliere comunale nel comune di provenienza determina la cessazione dall'Ufficio anche nella Giunta dell'Unione.

3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa , in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e con le modalità previste dall'art.53 del D.L.gvo 18 agosto 2000 n.267.

Art. 20

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione consiliare, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente dal protocollo dell'Ente. Queste sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica del Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e di riflesso la cessazione della Giunta.
5. Nei casi previsti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 21

Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico , e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.
2. I Sindaci prestano la loro attività presso l'Unione senza alcuna forma di indennità.
3. E' comunque vietato il cumulo con indennità percepite nel Comune di appartenenza
4. Sono ammessi i gettoni di presenza, quantificati in sede di bilancio di previsione.

TITOLO III^A ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 22

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel pieno rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

3. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26.

Art. 23

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo il criterio della funzionalità.

Art. 23-bis

Obblighi del personale

1. Ciascun dipendente, in ossequio a quanto previsto nell' art. 23, sarà tenuto, ove richiesto, sotto le comminatorie di legge, a dichiarare quanto realmente percepito, nel periodo richiesto, a qualsiasi titolo dal Comune e/o, successivamente, dall'Unione dei Comuni, ivi compresa ogni forma di indennità, generale o speciale; il tutto, ai fini della migliore gestione economica dell'Unione e, più in particolare, dell'ottimizzazione delle risorse con l'obiettivo del supremo interesse della Collettività.

Art. 24

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.
3. L'eventuale passaggio all'Unione di personale in servizio presso i singoli Enti, prescindendo dalla tipologia del trasferimento, dovrà avvenire nel rispetto della vigente legislazione, ove non derogabile.
4. Il modello di organizzazione mediante utilizzazione degli uffici comunali è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione sia dell'Unione, sia dei Comuni, fermo restando quanto disposto al precedente punto 3.
5. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

Art. 25

Principi di partecipazione

1. Stanti le esigenze, anche legislative, della trasparenza degli atti amministrativi, l'Unione in linea di massima non può limitare il diritto di partecipazione della popolazione alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative,

all'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti, in ossequio ai principi generali ed alla legislazione vigente, con possibili deroghe solo in ragione del superiore interesse della fluidità dell'azione amministrativa. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti eventualmente approvati dal Consiglio.

1.bis Qualora l'unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che dovrà essere disciplinato da apposite norme regolamentari.

2. L'Unione può adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente o indirettamente assunte, lo strumento della Carta dei Servizi quale strumento prioritario offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 26

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui ha la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui all'art.5 del presente statuto.

TITOLO IV[^] FINANZA E CONTABILITA'

Art. 27

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria sulla base delle leggi di finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e/o trasferite.
2. L'Unione ha competenza sugli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 28

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, di norma, il bilancio di previsione per l'anno successivo, entro il termine stabilito per i Comuni, coordinandosi, in ogni caso, con i Comuni, al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Detti documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Ogni comune facente parte dell'Unione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dell'Unione così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari.
4. Per ogni servizio o funzione (o compito) gestito in forma associata, ove necessario, il comune individuato come capofila ai sensi della relativa convenzione inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale.

Art. 29

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 30

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 31

Rendiconto

1. Il rendiconto annuale dell'Unione è costituito dal documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Unione.
2. Il rendiconto viene approvato dal Consiglio, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, di norma, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 32

Riparto delle spese e delle entrate

1. Le spese sostenute per le attività istituzionali dell'Unione sono da prevedersi in sede di bilancio preventivo.
2. Le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i comuni aderenti secondo le modalità specificate nelle singole convenzioni.
3. I contributi ricevuti dalla Regione tramite il comune capofila sono ripartiti dal comune capofila, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione, tra tutti i comuni aderenti in quantità proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di cui al comma 2, così come risultanti dal rendiconto dell'Unione.

Art. 33

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato ad un istituto cassiere mediante le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge.
2. Fino all'individuazione dell'Istituto Tesoriere, il servizio di tesoreria dell'Unione viene svolto dal Tesoriere del Comune sede dell'Unione.

TITOLO V^A

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I^A

NORME TRANSITORIE

Art. 34

Segretario

1. Fino alle definitive determinazioni del regolamento di organizzazione, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte dal Segretario Comunale ove ha sede l'Unione, qualora presente. In difetto, verrà designato dal Presidente altro Segretario individuato concordemente dai Sindaci dell'Unione.
2. Il Segretario, che deve essere dipendente dell'Agenzia Autonoma dei segretari comunali e provinciali, svolge le relative funzioni a norma dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Art. 34 bis Direttore

- 1. Il presidente, sentita la giunta, può nominare il direttore dell'unione. Tale funzione può essere conferita al segretario dell'unione.**
- 2. Le funzioni saranno disciplinate da apposite norme regolamentari.**

Art. 35 Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello statuto del comune ove ha sede, in quanto compatibili con il presente statuto.
2. Il Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente statuto. Nel caso in cui il comune sede dell'Unione non fosse dotato di tutti i regolamenti attuativi del proprio statuto, previsti per legge, per quelli mancanti, si applicano i regolamenti attuativi degli statuti dei comuni che li abbiano approvati, in ordine di consistenza demografica.
3. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente statuto che si rendano necessari.

CAPO II^A NORME FINALI

Art. 36 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui diventano esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione indicano, adottando gli atti di propria competenza, le

normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 37

Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica al presente statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei presenti, e sono inviate ai consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le modalità e le procedure previste dall'art. 6 del d.lgs 267/2000.

Art. 38

Norma finanziaria

1. I comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo di spese di primo funzionamento ed in sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, la cui entità è commisurata nel modo che segue: Olevano Romano 49%; Bellegra 30%; Rocca Santo Stefano 11%; Roiate 10%.

Art. 39

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Fino all'adozione della dotazione organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei comuni partecipanti, previa, se obbligatorio, autorizzazione di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 ovvero mediante ricorso all'istituto del comando e/o distacco, fermo restando quanto disposto al precedente articolo n. 23 e 23-bis.

Art. 40
Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Copia del presente statuto, della deliberazione che lo approva e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione
3. Agli stessi è assicurata la più ampia pubblicità, nelle forme di legge.
4. Ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi, chiunque può prenderne visione e riceverne copia presso i Comuni dell'Unione, previo pagamento delle spese di riproduzione.